

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione giuridica*

**2007/2207(INI)**

16.12.2008

## **PARERE**

della commissione giuridica

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976 (2007/2207(INI))

Relatore per parere: Giuseppe Gargani

PA\_NonLeg

## EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

**Emendamento 1**  
**Allegato I alla risoluzione**  
**Atto del 20 settembre 1976**  
**Articolo 1**

*Atto del 20 settembre 1976*

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.
2. Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.
3. *L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.*

*Emendamento*

***-1. L'elezione dei membri del Parlamento europeo si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.***

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.
2. Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.
3. *L'ordine degli eletti non può essere modificato se non per effetto della decisione su una contestazione.*

*Motivazione*

*L'emendamento dà maggiore risalto al carattere universale, diretto, libero e segreto del voto e assicura un maggior rispetto della volontà espressa dagli elettori, stabilendo che l'ordine degli eletti non possa essere modificato se non per effetto della decisione su una contestazione.*

**Emendamento 2**  
**Allegato I alla risoluzione**  
**Atto del 20 settembre 1976**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Atto del 20 settembre 1976*

*Emendamento*

***1 bis. Qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo.***

### Motivazione

*L'emendamento vuole ribadire un principio fondamentale della vita democratica fondato sull'assoluta libertà dell'esercizio delle funzioni parlamentari. Tale principio è altresì consacrato all'articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo.*

#### **Emendamento 3**

**Allegato I alla risoluzione**

**Atto del 20 settembre 1976**

**Articolo 12**

*Atto del 20 settembre 1976*

Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri **del Parlamento europeo. A tal fine, essa prende atto** dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, **fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.**

*Emendamento*

Il Parlamento europeo verifica i poteri dei **suoi** membri **sulla base** dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto.

### Motivazione

*L'emendamento vuole permettere al Parlamento europeo di esaminare la corrispondenza alla lettera e allo spirito dell'Atto delle decisioni delle autorità nazionali concernenti la proclamazione degli eletti.*

#### **Emendamento 4**

**Allegato I alla risoluzione**

**Atto del 20 settembre 1976**

**Articolo 13 – paragrafo 3**

*Atto del 20 settembre 1976*

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.

*Emendamento*

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano **senza indugio** il Parlamento europeo, **che verifica la compatibilità della decadenza del mandato con la lettera e lo spirito del presente atto.**

*Motivazione*

*L'emendamento vuole permettere al Parlamento europeo di esaminare la corrispondenza alla lettera e allo spirito dell'Atto delle decisioni delle autorità nazionali concernenti la decadenza dal mandato di un deputato.*

**Emendamento 5**

**Allegato I alla risoluzione**

**Atto del 20 settembre 1976**

**Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Atto del 20 settembre 1976*

*Emendamento*

***3 bis. Qualora la verifica di cui al paragrafo 3 avesse esito negativo, il mandato parlamentare in questione è confermato e il Parlamento europeo ne informa le autorità nazionali competenti, che ne prendono atto.***

*Motivazione*

*L'emendamento vuole permettere al Parlamento europeo di decidere autonomamente della decadenza dal mandato di un deputato.*

## ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

<b>Approvazione</b>	15.12.2008
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 13 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg